

Accordo Interistituzionale
tra
Consiglio di Stato
e
Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro



ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra

IL CONSIGLIO DI STATO, con sede legale in Roma, Piazza Capo di Ferro, 13, 00186, nella persona del Presidente, Avv. Luigi Maruotti, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (di seguito denominato CNEL) con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2, 00192, nella persona del Presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

PREMESSO CHE

- Il Consiglio di Stato è il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica, con indipendenza di fronte al Governo garantita dalla stessa Costituzione e svolge attività giurisdizionale per la tutela nei confronti della Pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

- il CNEL è organo di rilievo costituzionale che ha, tra le altre, la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione e svolge funzioni di natura rappresentativa delle forze sociali datoriali, sindacali e del terzo settore, anche attraverso attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti;
- il CNEL ha maturato una notevole esperienza in materia di analisi della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro, vista la collocazione presso lo stesso *dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro* che, previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è la fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale;
- il CNEL ha altresì maturato una rilevante esperienza in materia di analisi dei flussi migratori e delle conseguenti problematiche connesse all'integrazione degli stranieri, in considerazione delle attività che fanno capo *all'O.N.C., Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di Integrazione degli stranieri* previsto dall'art. 40, comma 3, della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e dall'art. 42, comma 3 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. il Consiglio di Stato e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nell'ambito delle competenze e delle funzioni rispettivamente loro attribuite dalla Costituzione e dalla normativa vigente, possono individuare, di volta in volta, aree tematiche che potrebbero essere oggetto di comune interesse, per la reciproca collaborazione;


2. le attività potranno riguardare, in particolare, ma non a titolo esclusivo, le questioni inerenti a) con riferimento all'accordo interistituzionale tra il MAECI e il CNEL, le attività volte alla predisposizione di un codice o di un testo unico della normativa relativa agli italiani residenti all'estero; b) con riferimento alla riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021 e s.m.i. e all'accordo interistituzionale tra il Ministro per lo sport e i giovani e il CNEL, le attività di consulenza giuridica a supporto dell'istituendo Osservatorio sul lavoro sportivo; c) con riferimento al d.lgs. 286/1998 recante "Testo Unico sull'Immigrazione" e all'accordo interistituzionale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le attività di consulenza giuridica in merito alla riorganizzazione e alla valorizzazione dell'Organismo nazionale di coordinamento (ONC) istituito presso il CNEL ai sensi dell'art. 42 del citato d.lgs. 286/1998.
3. il Consiglio di Stato e il CNEL potranno inoltre di comune intesa individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse, elaborando e realizzando proposte e programmi operativi anche con riferimento agli altri accordi interistituzionali sottoscritti dal CNEL con le Amministrazioni centrali dello Stato;
4. per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, potrà essere istituita una apposita cabina di regia, la quale farà pervenire periodicamente al Presidente del Consiglio di Stato e al Presidente del CNEL i risultati dell'attività svolta per la preparazione e l'adozione delle conseguenti iniziative.
5. ai fini dell'attuazione del presente accordo, dal quale non dovranno discendere, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per le Parti, potranno essere sottoscritti e stipulati dalle competenti strutture amministrative del Consiglio di Stato e del CNEL, apposite convenzioni e contratti di servizio in conformità alla normativa vigente;

6. il presente accordo rimane in vigore per la durata di cinque anni e ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte.

Roma, 16 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Stato

Avv. Luigi Maruotti



Il Presidente del CNEL

Prof. Renato Brunetta

